

# antropologia e teatro

Performing arts e dialogo interculturale | A venti anni dalla Convenzione UNESCO per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale

ARTICOLO

## Miti, interpretazioni e fraintendimenti: l'"autenticità" nella Convenzione UNESCO del 2003 e nella normativa italiana di Matteo Paoletti ed Elena Sinibaldi

### Abstract – ITA

L'articolo indaga un tema sensibile: l'autenticità di una determinata pratica culturale e il suo ruolo per la definizione di una comunità. L'autenticità è formalmente esclusa dal testo della Convenzione del 2003 e dalle Direttive operative; eppure, nella loro applicazione, risulta uno dei nodi maggiormente problematici sia per le comunità sia per gli organi deputati alla tutela degli elementi iscritti, con implicazioni di carattere antropologico, politico ed economico. Il contributo riflette sul mito dell'autenticità e sulle sue declinazioni in termini di "proprietà" ed "esclusività" delle diverse pratiche culturali, affrontando l'analisi da una duplice prospettiva; gli sviluppi normativi a livello internazionale e le più recenti determinazioni dell'UNESCO sono poste in dialogo con le interpretazioni giuridiche e dottrinali in ambito italiano, restituendo la complessità di una materia in cui le competenze demoetnoantropologiche si rivelano essenziali per la comprensione della legge e della sua applicazione alle concrete casistiche delle comunità umane.

### Abstract – ENG

The article focuses on a critical issue: the authenticity of a specific cultural practice and its role in the definition of a community. Authenticity is formally excluded from the text of the 2003 Convention and from the Operational Directives; yet, in their application, it is one of the most problematic issues both for the practitioners and for the bodies responsible for the protection of the registered elements, with clear implications of anthropological, political, and economic nature. The contribution reflects on the myth of authenticity and its declinations in terms of "ownership" and "exclusivity" of different cultural practices, approaching the analysis from a dual perspective: the regulatory developments at an international level and the most recent determinations of UNESCO are placed in dialogue with the legal and doctrinal interpretations in the Italian context, restoring the complexity of a subject in which demo-ethno-anthropological skills prove essential for the understanding of the law and its application to the concrete cases of human communities.

ANTROPOLOGIA E TEATRO – RIVISTA DI STUDI | N. 16 (2023)

ISSN: 2039-2281 | CC BY 3.0 | DOI 10.6092/issn.2039-2281/18675

Iscrizione al tribunale di Bologna n. 8185 del 1/10/2010

Direttore responsabile: Matteo Paoletti

Direttore scientifico: Matteo Casari



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

ARTICOLO

## Miti, interpretazioni e fraintendimenti:

### l'"autenticità" nella Convenzione UNESCO del 2003 e nella normativa italiana

di Matteo Paoletti ed Elena Sinibaldi<sup>1</sup>

Una piccola provocazione, per iniziare. In Italia il ballo è una passione comune da Nord a Sud, con 1,6 milioni di praticanti sportivi (ISTAT 2017: 7) e il 4,2% della popolazione sopra i 6 anni che impiega il proprio tempo libero in pista (ISTAT 2023: 435), con una buona propensione per i balli caraibici. Tra questi, uno dei più noti è la Bachata dominicana, dal 2019 iscritta nella Lista rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale (UNESCO 2019). È dunque possibile che una scuola di ballo – poniamo il caso – della Bassa padana, specializzata proprio in questo genere di danza, magari con maestri e ballerini dominicani, rientri nell'ambito della tutela dell'UNESCO? La domanda – in apparenza surreale – ha risposte tutt'altro che scontate, che chiamano in causa aspetti di ordine demoesantropologico, giuridico e definitorio. Il quesito, per quanto assurdo, tocca infatti uno dei temi maggiormente sensibili quando si parla di patrimonio culturale, ovvero l'*autenticità* di una determinata pratica culturale e il suo ruolo per la definizione di un'identità comunitaria. L'autenticità – è bene chiarirlo subito – è fondamentale per molti programmi UNESCO, ma è formalmente esclusa dal testo della Convenzione del 2003 per la Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale; eppure, nella sua applicazione, risulta uno dei nodi maggiormente problematici sia per le comunità di praticanti sia per gli organi deputati alla tutela degli elementi iscritti, con evidenti implicazioni di carattere antropologico, politico ed economico (Theodossopoulos 2013). Qualche esempio chiarificatore. Se una comunità di immigrati cubani in Italia pratica canti e improvvisazioni poetiche del Punto guajiro, iscritto dal 2017, la sua attività rientra nella tutela UNESCO? E come inquadrare una compagnia di pupari siciliani, esclusi dall'inventario ufficiale dell'Opera dei Pupi, iscritta nel 2008, ma che agiscono pienamente nello spirito dell'elemento? È infine sufficiente che un gruppo di cantori si rifaccia al repertorio del Canto a tenore sardo, iscritto dal 2008, perché quei praticanti siano rappresentati dalla Convenzione? La questione, come si vede, è particolarmente spinosa e chiama in causa l'azione di Commissioni Nazionali per l'UNESCO, Ministeri, Regioni e svariati livelli di governo degli Stati membri, ai quali la Convenzione e le Direttive operative delegano l'individuazione degli elementi rappresentativi delle proprie pratiche culturali:

---

<sup>1</sup> Il presente contributo è stato concepito congiuntamente dai due autori. Ai fini dell'attribuzione, l'introduzione e il primo paragrafo sono stati scritti da Matteo Paoletti; il secondo paragrafo e le conclusioni da Elena Sinibaldi, funzionario focal point nazionale per la Convenzione UNESCO 2003, Servizio II - UNESCO, Segretariato Generale, Ministero della Cultura.

nel complesso processo di definizione del dossier di candidatura (e nella sua implementazione) arte, politica e identità vivono un'interdipendenza tra le componenti intangibili e le loro controparti materiali, trovando spesso nel mito dell'autenticità una scorciatoia indubbiamente efficace, ma semplificatoria (Lixinski 2011). Il presente contributo tenta di fare chiarezza intorno a un tema sensibile, analizzando sia la prospettiva internazionale sia quella italiana, con particolare attenzione alla dimensione delle arti performative.

### 1. La Convenzione del 2003 e il dilemma dell'autenticità

Il tema dell'autenticità è uno dei maggiormente dibattuti nell'ambito degli *Heritage studies*, anche in funzione delle rilevanti ricadute economiche e politiche che il riconoscimento di una pratica come "ufficiale" – tanto più se da parte dell'UNESCO – comporta (Labadi 2012; Bortolotto 2013; Lira et al. 2015). In quest'ottica, l'approccio dell'UNESCO al Patrimonio culturale è stato da tempo eletto a emblema del cosiddetto "authorized heritage discourse", ovvero la narrativa che promuove "a set of Western elite cultural values as being universally applicable" (Smith 2006: 11), con l'esito di marginalizzare le culture *altre* rispetto a quelle di origine europea. La questione è di vecchissima data e ha per lungo tempo trovato nei criteri "monumentali" della *Carta di Venezia* (The Venice Charter 1964) e nella declinazione prevalentemente "archeologica" della Convenzione UNESCO del 1972 un campo di battaglia privilegiato (Lixinski 2014). Al centro del dibattito, proprio quella parola – "autenticità" – che è ancora oggi caratteristica essenziale affinché un sito possa essere riconosciuto Patrimonio Mondiale. Sebbene il termine non compaia in maniera esplicita nella Convenzione per la tutela del patrimonio culturale e naturale, esso occupa infatti un'ampia porzione delle *Direttive operative per l'implementazione della Convenzione* (UNESCO 2021: 78-95), che precisano come l'"eccezionale valore universale" di un sito sia intimamente vincolato alle sue condizioni di "integrità e/o autenticità" (UNESCO 2021: 78). Nei suoi report più recenti, l'UNESCO riconosce come la concreta attività di campo evidenzia dei limiti applicativi a tale definizione:

the concepts of authenticity and integrity have now become clearer, however in practice, when trying to apply them to a given property, they can be quite complex. There is a need for more clarification and practical training at both national and site level to avoid any wasted effort in promoting nominations for sites that have a clear lack of either authenticity or integrity (Galland et al. 2016: 26).

Eppure, il principio di autenticità si conferma ancora oggi come una delle pietre angolari nel rapporto tra l'Organizzazione e il patrimonio tangibile, anche in ambiti distanti da quello archeologico e monumentale. Come ricorda ad esempio la prima formulazione delle Linee guida generali del programma *Memory of the World*

(MoW), varato nel 1992 e finalizzato alla conservazione del patrimonio documentale, l'autenticità – intesa come “the quality of being real, true or genuine and not corrupted from the original” (UNESCO 1992: 8.3.3) – è elemento essenziale per l'iscrizione nel Registro MoW. Il testo prende atto che tale criterio possa non essere significativo per una casistica ampia di tipologie documentali<sup>2</sup>, ma nella formulazione originaria le linee guida non forniscono una soluzione a questa criticità. Bisognerà attendere la revisione del testo, nel 2015, perché l'autenticità non sia più definita come un elemento *per se*, bensì come un “valore” attribuito a un determinato documento, quale esito di un processo:

Preservation is an ongoing process requiring the management of both analogue and digital objects and can be enhanced by scholarship, technology and science. Analogue carriers should be retained where they have continuing value as authentic originals, artefacts or information bearing objects (UNESCO 2015a: 2.2).

La nuova formulazione evidenzia come, tra la fine degli anni Ottanta e i primi Duemila, l'UNESCO abbia tentato di assimilare e mediare l'evoluzione delle scienze sociali – antropologia e sociologia in testa – che avevano da tempo rilevato come patrimonio, tradizione e identità siano l'esito di processi in costante mutamento, impossibili da cristallizzare, per i quali la categoria di autentico appare del tutto fuori luogo (Kirshenblatt-Gimblett 2006; Bendix 2009). Nell'ambito delle arti performative, si tratta di una prospettiva acquisita da tempo. Già nel 1968 Peter Brook, nella sua capitale riflessione intorno al «Teatro mortale», aveva sottolineato l'insensatezza di certe tradizioni performative, incentrate sulla ricerca di una supposta autenticità ormai scollata dalle società nelle quali trovavano spazio:

The real antiques have all gone – only some imitations have survived, in the shape of traditional actors, who continue to play in a traditional way, drawing their inspiration not from real sources, but from imaginary ones, such as the memory of the sound an older actor once made – a sound that in turn was a memory of a predecessor's way (Brook 1968: 12).

Se quindi per Brook l'Opera di Pechino (iscritta nella Lista rappresentativa del Patrimonio immateriale nel 2010) faceva dei suoi contatti vivi con la tradizione l'elemento attraverso cui far rinascere ogni sera gli ancestrali modelli del Kūnqǔ, altri spettacoli apparentemente simili, come quelli dell'Opera di Formosa, non erano più in

<sup>2</sup> “Some documents – such as audiovisual media, digital files, and medieval manuscripts – may exist in variant versions of the same or differing antiquity, integrity or state of preservation” (UNESCO 1992: 8.3.4).

grado di produrre nulla di vitale, perché l'evoluzione della società di Taiwan aveva portato le comunità di praticanti a non corrispondere più ai valori della pratica performativa reiterata sul palcoscenico. L'intuizione del regista britannico partecipa a un dibattito estremamente vivo nell'antropologia e negli studi teatrali dell'epoca (Turner 1982; Schechner 1985) e precede di una ventina d'anni la presa d'atto, da parte dell'UNESCO, dell'importanza di riconoscere le tradizioni viventi come un elemento centrale del patrimonio culturale. Il 15 novembre 1989 l'Assemblea generale dell'UNESCO adotta la Raccomandazione sulla salvaguardia della cultura tradizionale e del folklore, che evidenzia la necessità di una tutela della dimensione intangibile della cultura e cita espressamente la musica, la danza e una varietà di pratiche performative quali ambiti meritevoli di attenzione da parte degli Stati membri. In particolare, per "Folklore (or traditional and popular culture)" si intende

the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group or individuals and recognized as reflecting the expectations of a community in so far as they reflect its cultural and social identity; its standards and values are transmitted orally, by imitation or by other means. Its forms are, among others, language, literature, music, dance, games, mythology, rituals, customs, handicrafts, architecture and other arts (UNESCO 1989: Part A).

Il punto di svolta, però, è la conferenza di Nara, nel 1994, che afferma come la diversità culturale produca inevitabilmente una concezione di patrimonio diversa tra diversi contesti socioculturali: "it is thus not possible to base judgments of values and authenticity within fixed criteria" (Nara 1994: 11). Il concetto stesso di "outstanding universal value" sancito dalla Convenzione del 1972 è posto in discussione, poiché il valore del patrimonio è soltanto quello che le comunità attribuiscono a un dato prodotto culturale, non inquadrabile in categorie di eccezionalità e di universalità. La conferenza, sponsorizzata dal governo del Giappone, aveva tentato di rispondere alle istanze di numerosi paesi asiatici che, fin dalla sedicesima sessione del World Heritage Committee di Santa Fe, nel 1992, avevano evidenziato l'impossibilità di applicare, alle proprie culture, la definizione di patrimonio adottata dalla Convenzione del 1972 e dalle sue Direttive operative (Larsen 1995). Il dibattito porta nel 2003 all'adozione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e nel 2005 alla Convenzione per la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali. La Convenzione del 2003, per quanto ancora oggi fortemente criticata per i suoi aspetti di *commodification*, *governance* e *polarisation* (Eichler 2021; Paganopoulos 2021; Van Damme e Jacobs 2022), rappresenta un oggettivo punto di svolta nel supposto atteggiamento eurocentrico e coloniale dell'UNESCO:

First, it globally legitimises a new heritage domain, inspired by longstanding Japanese and Korean heritage categories that depart from an understanding of heritage as monumental, built and “material”. Second, it establishes the “participation” of “communities” as a key policy principle, disregarding authenticity as a criterion for heritage identification (Bortolotto 2015: 250).

L’art. 2 della Convenzione, infatti, ricorda come il patrimonio culturale immateriale è “costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d’identità e di continuità”. Tale principio è stato ulteriormente precisato nel 2015 dai Principi etici adottati durante la decima sessione del Comitato Intergovernativo della ICH 2003, che hanno escluso l’autenticità come elemento di qualsivoglia rilievo nell’ambito della Convenzione:

The dynamic and living nature of intangible cultural heritage should be continuously respected. Authenticity and exclusivity should not constitute concerns and obstacles in the safeguarding of intangible cultural heritage. (UNESCO 2015b: 8).

Eppure, nel passare dalla generalità ed astrattezza della norma alla sua concreta applicazione, la questione si complica. Perché se alcune pratiche performative sono strettamente connesse a eventi festivi o rituali che non lasciano spazio a dubbi in ordine al rapporto tra l’elemento e la comunità, individuando con precisione l’ambito culturale e geografico del riconoscimento (il Frevo del carnevale di Recife, il Nachi no dengaku del tempio giapponese Nachisanku, il complesso articolarsi di musiche, danze e teatro nel festival di Ramman, nell’Uttarakhand indiano), altre pratiche sono virtualmente sconfinite, come la Bachata dominicana o il Rebetiko greco, che si autodefinisce come “open to all” e precisa che “bearers could include any Greek or Greek-speaking person who enjoys this form of music and dance” (UNESCO 2017). Vi è poi il tema critico della patrimonializzazione:

While heritage professionals use concepts, standards, and regulations to bring cultural phenomena and practitioners into the heritage sphere, where they become metacultural artifacts, whether Living National Treasures or Masterpieces of Oral and Intangible Heritage of Humanity, the performers, ritual specialists, and artisans whose ‘cultural assets’ become heritage through this process experience a new relationship to those assets, a metacultural relationship to what was once just habitus (Kirshenblatt-Gimblett, 2006: 161).

Il tema dell'autenticità nasce quindi, spesso, come un malinteso tentativo di conservare le caratteristiche che hanno reso possibile l'iscrizione di una determinata pratica, arginando la tendenza di molti elementi riconosciuti dall'UNESCO a farsi viepiù globali. A ben guardare, la Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale abbonda – in particolare nella sfera delle arti performative – di elementi dai contorni potenzialmente sconfinati, come il Flamenco, il Tango, la Bachata e il Merengue, che veicolati dalle migrazioni o dai successi discografici formano oggi parte di un patrimonio del quale è impresa ardua tracciare con esattezza i contorni. Eppure, una linea deve essere marcata affinché l'elemento possa essere riconosciuto dall'UNESCO.

La Convenzione del 2003 e le Direttive operative, per loro natura, fissano dei principi generali, ma ovviamente non entrano nella concreta applicazione ai casi di specie, lasciando a comunità e governi ampi margini di manovra. È così, ad esempio, che il criterio dell'autenticità – formalmente escluso dall'UNESCO – riappare con forza nell'applicazione a livello nazionale. In alcune aree del mondo – come la Cina – l'"authorized heritage discourse" diventa il grimaldello per un controllo autoritario sulla produzione culturale basato proprio sul criterio di autenticità (Su 2021). Altrove, come negli Stati Uniti, "Ownership in Intangible Heritage is aggressively protected", al punto che "The legal and regulatory framework surrounding intangible cultural heritage is copyright and its close relations, trademark and name-and-likeness rights" (Ivey 2004: 38). Un tema del quale la comunità internazionale dovrà necessariamente tenere conto, mentre si discute dell'auspicato ritorno negli USA tra gli Stati membri dell'UNESCO.

Sono però soprattutto le stesse comunità di praticanti, talvolta, a sostenere la causa dell'autenticità per accreditarsi come i detentori esclusivi (e dunque anche gli unici referenti possibili) di una determinata pratica. Si tratta di una tendenza diffusa, frutto spesso di una malintesa interpretazione della normativa internazionale: l'iter per l'iscrizione di un elemento nella Lista rappresentativa prevede infatti, come primo passo, che una comunità di praticanti presenti una candidatura dell'elemento alla Commissione Nazionale per l'UNESCO territorialmente competente. Successivamente, come precisato dagli articoli 12 e 13 della Convenzione, lo Stato membro deve procedere all'inventariazione dell'elemento secondo le modalità prevista dal proprio ordinamento, pianificando idonee misure di salvaguardia. Le Direttive operative chiariscono come il dossier di candidatura debba costituirsi attraverso un dialogo con le comunità, "following the widest possible participation of the community" (UNESCO 2008: I.2.2.R.4). Una volta conclusa questa fase, lo Stato membro sottopone il "nomination file", redatto secondo la modulistica ufficiale, al Segretariato generale dell'UNESCO per via diplomatica, attraverso la propria Rappresentanza permanente. Infine, l'Organo di valutazione procede con l'analisi della candidatura e formula un giudizio per il Comitato intergovernativo che, nella sua riunione annuale, procederà con l'eventuale riconoscimento.

Il processo, articolato e complesso, parte quindi da una comunità di praticanti che riconosce in un dato elemento un valore identitario, per poi investire organi tecnici, politici e diplomatici. La centralità della comunità proponente, però, non rappresenta un'esclusiva. Anzi, le Direttive operative prevedono la possibilità per qualunque comunità di riconoscersi in quel medesimo elemento non soltanto a livello nazionale, ma anche in una prospettiva sovranazionale, al punto che "State(s) Party(ies) are encouraged to announce their intentions to join in existing inscribed elements on an extended basis" (UNESCO 2008: I.6.16.2). Alle comunità originarie, proponenti l'iscrizione, spetta la facoltà di concordare o meno con l'estensione e con le nuove misure di salvaguardia, sebbene l'intento partecipativo in forma larga sia del tutto evidente (UNESCO 2008: I.6.16.3-4).

In definitiva, la normativa internazionale attribuisce alle comunità proponenti un ruolo centrale nel processo, lasciando liberi gli Stati membri di adottare le strategie operative più opportune per raggiungere gli obiettivi della Convenzione, fermo restando il principio cardine dell'intera Carta: la partecipazione deve essere ampia e inclusiva, favorita attraverso processi che non possono fare di tassonomie o dettagli formali delle barriere al riconoscimento di valori nei quali i gruppi sociali individuano tratti costitutivi del loro essere comunità. Uno sguardo al funzionamento della normativa italiana può aiutare a comprendere ulteriormente la questione, analizzando l'approccio al Patrimonio culturale immateriale dello Stato che vanta il più elevato numero di iscrizioni a livello internazionale nella lista del Patrimonio mondiale.

## *2. Autenticità e identità nella normativa italiana per il Patrimonio culturale immateriale*

L'evoluzione della normativa in ambito internazionale e dunque di diretto riferimento al patrimonio culturale immateriale, ha visto progressivamente adeguarsi, non senza una certa difficoltà, ai paradigmi innovativi che solo a partire dal 2008<sup>3</sup>, introduce nel complesso articolato del D.lgs. 42 del 2004 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", il recepimento della ratifica italiana della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale del 2003<sup>4</sup>.

Se il concetto di autenticità è risultato uno dei cardini portanti per l'identificazione di patrimoni materiali di eccezionale valore universale, così come previsto nel quadro attuativo della Convenzione UNESCO per la Protezione del Patrimonio Mondiale (1972), con la previsione attuativa della Convenzione UNESCO del 2003, il legislatore è intervenuto collocandone la dimensione sociale e contestuale, che vede proprio nell'art. 7-bis del succitato Codice la titolazione alle "espressioni di identità culturale collettiva", quali paradigmi centrali per

---

<sup>3</sup> Cfr. quanto previsto ed introdotto dall'art. 1 del d.lgs. n. 62 del 2008.

<sup>4</sup> Ratifica avvenuta con la Legge n. 167 del 27 settembre 2007.

l'analisi antropologica e per una sua applicazione all'ambito dei beni, cosiddetti, "demoetnoantropologici" e del "patrimonio culturale immateriale". Lo stesso articolo cita, infatti, come segue:

Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10 (MIC 2004: art 7-bis).

Di rimando, l'art.10 del Codice, prevede quanto segue:

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico; l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni (MIC 2004: art. 10).

Ne consegue, dunque, che il Codice pone in diretta correlazione le componenti materiali ed immateriali, nel caso in cui vi sia un presupposto certo che ne attesti il valore storico, culturale ed etnoantropologico, ovvero, dove vi siano condizioni tali che soddisfino criteri di temporalità e di pubblico riconoscimento.

Ai sensi delle disposizioni vigenti a livello italiano, sebbene l'attuazione della Convenzione UNESCO del 2003 possa seguire principi e dettami da essa direttamente discendenti, è possibile prevedere un ricorso rafforzativo in materia di salvaguardia e protezione, laddove un patrimonio culturale immateriale possa essere direttamente connesso ad un valore storicizzato e storicizzabile, ovvero, lasciando salva la definizione peculiare attribuita allo stesso dal quadro UNESCO di riferimento:

Per patrimonio culturale immateriale, s'intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d'identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana. Ai fini della presente Convenzione, si terrà conto di tale patrimonio culturale immateriale unicamente nella misura in cui è compatibile con gli strumenti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di rispetto reciproco fra comunità, gruppi e individui nonché di sviluppo sostenibile (UNESCO 2003: art. 2).

È la stessa Convenzione UNESCO del 2003 che pone in rapporto gli aspetti tangibili direttamente connessi ad un patrimonio immateriale ed è la stessa Convenzione UNESCO del 1972 che nell'articolato delle relative linee guida

operative<sup>5</sup>, richiama la necessità di adeguare il soddisfacimento della condizione di “Autenticità” a quanto previsto dalla Dichiarazione di Nara del 1994. Ovvero, ove un patrimonio materiale sia identificato di eccezionale valore universale come corrispondente al criterio (i) “represent a masterpiece of human creative genius” e al criterio (vi) “be directly or tangibly associated with events or living traditions, with ideas, or with beliefs, with artistic and literary works of outstanding universal significance”.

I recenti avanzamenti implementativi della Convenzione UNESCO del 2003 si stanno ponendo sempre più ad una necessaria riflessione che coinvolge la dimensione giuridica come apporto fondamentale alla disciplina stessa della salvaguardia della patrimonializzazione immateriale, che, si richiama, prevede essa stessa misure di natura giuridica<sup>6</sup>. L'opportunità di coniugare la complementarità della valenza materiale e immateriale di un determinato patrimonio, con apposite previsioni e azioni di tutela normativa, è altrettanto desumibile da quanto previsto alla specifica Direttiva Operativa n. 104 della Convenzione medesima, che precisa:

States Parties shall endeavour to ensure, in particular through the application of intellectual property rights, privacy rights and any other appropriate form of legal protection, that the rights of the communities, groups and individuals that create, bear and transmit their intangible cultural heritage are duly protected when raising awareness about their heritage or engaging in commercial activities (UNESCO 2003: cap. 4 com. 104).

Il rapporto tra autenticità ed identità è ricondotto a una analisi che nella normativa nazionale e internazionale pone in relazione le condizioni alternative, di prevalente materialità (vedasi nel caso del Patrimonio Mondiale della Convenzione UNESCO del 1972) o di prevalente immaterialità (vedasi quanto definito dalla Convenzione UNESCO del 2003), adeguando non da meno, una rispettiva terminologia che vede la “tutela” essere più propriamente applicabile ai beni tangibili e la “salvaguardia” a quelli intangibili. È proprio dalla disamina di quest'ultima, che ben si evince come un bene culturale immateriale possa definirsi tale solo a condizione di una corrispondente comunità detentrici e di pratica e ove la stessa si ponga in una azione spontanea di trasmissione formale e non formale, attributi che ne caratterizzano la dimensione collettiva, identitaria e dunque di impatto sociale che appunto si rende connaturata a un determinato patrimonio vivente. È nella trasmissione che UNESCO identifica le attività di salvaguardia prioritaria e fondamentale; ciò a favore della vitalità di ogni patrimonio e a garanzia del suo mantenimento dinamico nel tempo e della sua capacità di assicurare inclusione

---

<sup>5</sup> Cfr. in particolare n.79-86 in UNESCO “Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention”, <https://whc.unesco.org/en/guidelines/> (27 settembre 2023).

<sup>6</sup> Cfr. Art.13, comma d) della Convenzione UNESCO per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale.

delle nuove generazioni. Solo di recente, la normativa italiana è avanzata nell'interpretazione di tale prerogativa, con un atto storico con cui si è espresso il Consiglio di Stato nell'ordinanza di remissione (Cons. St., Sez. VI, ord. 28 giugno 2022, n. 5357) e nella seguente pronuncia della Adunanza Plenaria, n. 5 del 13 febbraio 2023<sup>7</sup>, che ha enunciato i seguenti principi di diritto:

[...] ai sensi degli articoli 7bis, 10, comma 3, lettera d), 18, comma 1, 20, comma 1, 21, comma 4, e 29, comma 2, del codice n. 42 del 2004, il vincolo di destinazione d'uso del bene culturale può essere imposto quando il provvedimento risulti funzionale alla conservazione della integrità materiale della cosa o dei suoi caratteri storici o artistici, sulla base di una adeguata motivazione, da cui risulti l'esigenza di prevenire situazioni di rischio per la conservazione dell'integrità materiale del bene culturale o del valore immateriale nello stesso incorporato;

[...] il vincolo di destinazione d'uso del bene culturale può essere imposto a tutela di beni che sono espressione di identità culturale collettiva, non solo per disporre la conservazione sotto il profilo materiale, ma anche per consentire che perduri nel tempo la condivisione e la trasmissione della manifestazione culturale immateriale, di cui la cosa contribuisce a costituirne la testimonianza (Consiglio di Stato 2023).

L'atto emesso ricongiunge per la prima volta, nella normativa nazionale, l'identificazione e riconoscimento di un bene culturale a una sua funzione collettiva e contemporanea, ravvisando quale peculiarità per l'integrità, la tutela e la valorizzazione stessa del bene, la possibilità che lo stesso continui ad operare nel tessuto identitario di prossimità assicurando conoscenza, trasmissibilità e socialità, tutte prerogative per una gestione del patrimonio culturale consapevole e sostenibile.

Un caso di specie altrettanto recente, che ha fatto ricorso alla lettura integrata delle condizioni di immaterialità e materialità, così come disciplinate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, è rappresentato dall'atto formale di dichiarazione di interesse culturale, adottata con Decreto della Commissione regionale per il patrimonio culturale dell'Emilia Romagna ai sensi degli artt. 7 bis-10-13 del D. Lgs. 42/2004, e relativa al vincolo apposto a sette beni mobili costituenti testimonianze materiali della pratica della navigazione con vela al terzo lungo le coste della Romagna, conservati presso il Museo della Marineria del Comune di Cesenatico. Una pratica,

---

7 Cfr. Consiglio di Stato, *Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Locali storici – Potere ministeriale di tutela – Vincolo di destinazione d'uso - Manifestazione culturale immateriale di cui la cosa costituisce testimonianza – Provvedimento impositivo del vincolo – Motivazione*, <https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/l-adunanza-plenaria-si-pronuncia-sui-limiti-operativi-del-vincolo-di-destinazione-d-uso-del-bene-culturale> (27 settembre 2023).

quella della vela latina e vela al terzo, che risulta tuttora essere in uso presso le coste mediterranee e che si connette ad una complessa configurazione di feste e tradizioni legate al mare ma anche alle pratiche sportive.

Vi è nella riconoscibilità collettiva di tale tipologia patrimoniale, e dunque nella significativa necessità di assicurarne la trasmissione, un fondamento che tarda alla comprensione di taluna letteratura antropologica o disamina accademica, ovvero la funzionalità e la finalità stessa di poter riconoscere ai sensi amministrativi un determinato patrimonio culturale per garantirne la fruibilità e accessibilità pubblica. Sono quest'ultime le condizioni che fanno della dimensione immateriale una rappresentatività identitaria di partenza e che, attraverso la costruzione patrimoniale, divengono garanzia di un bene diffuso ed ereditabile, proprio perché socialmente trasmesso.

Tali sono le finalità a cui è destinata la codificazione in Italia del patrimonio culturale, come riportato nell'art.1 del Codice:

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.
5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione.
6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela (Codice dei beni culturali e del paesaggio: articolo 1).

### *Conclusioni*

Il quadro normativo e la giurisprudenza più recente evidenziano come vi siano, anche nelle scienze antropologiche applicate al patrimonio, discipline e prassi imprescindibili che necessitano di potersi aggregare per la natura stessa delle questioni, che identificano e definiscono, attraverso diversi livelli di

istituzionalizzazione, i legami cooperativi necessari che devono instaurarsi tra le comunità e le strutture amministrative ai fini di una quanto più attiva salvaguardia e gestione, affinché siano effettivamente partecipati ed efficaci nel lungo tempo.

L'analisi offerta da UNESCO interviene anche su questi snodi, attraverso meccanismi di implementazione che fanno capo – per l'appunto – ai consessi intergovernativi, quali le Assemblee biennali o i Comitati annuali. Vi sono inoltre strumenti ulteriori, che via via discendono da quanto discusso e determinato in esito a tali plenarie, per effetto diretto di decisioni, raccomandazioni o direttive. Fra queste, le numerose determinazioni (certamente poco note) che stigmatizzano e chiariscono come la centralità delle comunità proponenti, nei processi di patrimonializzazione candidati all'iscrizione nelle Liste della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, non debba intendersi come “proprietà” o “esclusività” di tale riconoscimento:

Reminds States Parties that mutual respect among communities, groups and individuals is a fundamental principle of the 2003 Convention and that inscriptions on the Representative List should encourage dialogue which respects cultural diversity, and reminds them that inscription of an element on the Representative List does not imply exclusivity or constitute a marker of intellectual property rights (UNESCO 2014: 9 com. 10.11).

E ancora di recente, il Comitato intergovernativo ha chiarito come persino il libero consenso informato, richiesto alle comunità quale documentazione allegata per avviare l'istruttoria di candidatura, debba essere revisionato “to ensure that communities understand that inscription on the Lists of the Convention does not place their element above others nor imply exclusivity or ‘ownership’ of the element” (UNESCO 2021b: 16 com. 14). Tornano così, anche nelle più recenti determinazioni, i principi postulati proprio nel riconoscimento collettivo del patrimonio immateriale, cui guarda UNESCO nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità a livello globale e a cui sempre più anche le scienze sociali, se effettivamente convergenti nelle finalità e nella validità di quanto innovato da UNESCO, devono guardare insieme alle istituzioni per concorrere alla visione e costruzione di società maggiormente etiche, eque e certamente più attente alla persona e al benessere sociale.

## Bibliografia

BENDIX, REGINA

2009 *Heritage between Economy and Politics: An Assessment from the Perspective of Cultural Anthropology*, in SMITH, L. – AKAGAWA, N. (eds.), *Intangible Heritage*, Routledge, London, pp. 255-269.

BORTOLOTTI, CHIARA

2013 *Authenticity: A Non-criterion for Inscription on the Lists of UNESCO's Intangible Cultural Heritage Convention*, in International Research Centre for Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific Region (IRCI), *Final Report of the IRCI meeting on ICH – Evaluating the Inscription Criteria for the Two Lists of UNESCO's Intangible Cultural Heritage Convention*, Sakai, IRCI, pp. 73-79.

2015 *UNESCO and Heritage Self-Determination: Negotiating Meaning in the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the ICH*, in ADELL, N. et al. (eds.), *Between Imagined Communities of Practice: Participation, Territory and the Making of Heritage*, Göttingen, Göttingen University Press, 2015.

BROOK, PETER

1968 *The Empty Space*, Atheneum, New York.

EICHLER, JESSIKA

2021 *Intangible cultural heritage, inequalities and participation: who decides on heritage?*, «The International Journal of Human Rights», n. 25, vol. 5, pp. 793-814.

GALLAND, PIERRE et al.

2016 *World Heritage in Europe Today*, UNESCO, Paris.

ISTAT

2017 *La pratica sportiva in Italia. Anno 2015*, Roma, Istituto nazionale di statistica.

2023 *Annuario statistico italiano 2022*, Roma, Istituto nazionale di statistica.

IVEY, BILL

2004 *Issues in Intangible Cultural Heritage*, in SMITH, A. et al. (eds.), *Access in the Future Tense*, Council on Library and Information Resources, Washington, D.C., 2004, pp. 34-44.

KIRSHENBLATT-GIMBLETT, BARBARA

2006 *World Heritage and Cultural Economics*, in KARP, I. et al. (eds.), *Museum Frictions: Public Cultures/Global Transformations*, Durham, London, pp. 194-195.

LABADI, SOPHIA

2012 *UNESCO, Cultural Heritage, and Outstanding Universal Value: Value-based Analyses of the World Heritage and Intangible Cultural Heritage Conventions*, AltaMira Press, Lanham.

LARSEN, KNUT EINAR (ed.)

1995 *Nara Conference on Authenticity*, Paris-Tokyo, UNESCO WHC and Agency for Cultural Affairs.

LIRA, S. – AMOÊDA, R. – PINHERO, C. (eds.)

2015 *Sharing Cultures 2015. Proceedings of the 4th International Conference on Intangible Heritage. Lagos, Portugal, 21-23 September*, Green Lines Instituto para o Desenvolvimento Sustentável, Barcelos (Portogallo).

LIXINSKI, LUCAS

2011 *Selecting Heritage: The Interplay of Art, Politics and Identity*, «The European Journal of International Law», n. 1, vol. 22, pp. 81–100.

2014 *A Tale of Two Heritages: Claims of Ownership over Intangible Cultural Heritage and the Myth of Authenticity*, «Transnational Dispute Management», n. 11, vol. 2, 1-8.

MIC

2004 *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6, luglio 2002, n. 137*, Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

NARA

1994 *The Nara Document on Authenticity*, 1-6 novembre 1994, <https://whc.unesco.org/archive/nara94.htm> (27 settembre 2023).

PAGANOPOULOS, MICHELANGELO

2021 *Contested Authenticity Anthropological Perspectives of Pilgrimage Tourism on Mount Athos*, in «Religions», n. 12, vol. 4, 229, pp- 1-14.

SCHECHNER, RICHARD

1985 *Between Theater and Anthropology*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.

SMITH, LAURAJANE

2006 *The uses of heritage*, Routledge, London-New York.

SU, JUNJIE

2021 *A Difficult Integration of Authenticity and Intangible Cultural Heritage? The Case of Yunnan, China*, in «China Perspectives», n. 3, pp. 29-39, <https://journals.openedition.org/chinaperspectives/12223> (27 settembre 2023).

THEODOSSOPOULOS, DIMITRIOS

2013 *Laying Claim to Authenticity: Five Anthropological Dilemmas*, in «Anthropological Quarterly», n. 86, vol. 2, pp. 337-60.

THE VENICE CHARTER

1964 *International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites*, II<sup>nd</sup> International Congress of Architects and Technicians of Historic Monuments, Venice.

VICTOR, TURNER

1982 *From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play*, Performing Arts Journal publications, New York.

UNESCO

1989 *Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore*, Parigi, 15 novembre 1989.

1992 *Memory of the World, General Guidelines of the Memory of the World (MoW) Programme* (211 EX/10 Decision).

2015a *Recommendation Concerning the Preservation of, and Access to, Documentary Heritage Including in Digital Form adopted by the General Conference at its 38<sup>th</sup> session*, Parigi, 17 novembre 2015.

2015b *Intangible Cultural Heritage, Ethical Principles for Safeguarding Intangible Cultural Heritage*, Windhoek, Namibia, 30 novembre - 4 dicembre 2015.

2014 *Intangible Cultural Heritage, Decision of the Intergovernmental Committee: 9.COM 10.11*, <https://ich.unesco.org/en/Decisions/9.COM/10> (27 settembre 2023).

2017 *Intangible Cultural Heritage, Rebetiko*, <https://ich.unesco.org/en/RL/rebetiko-01291> (27 settembre 2023).

2019 *Intangible Cultural Heritage, Music and Dance of Dominican Bachata*, Nomination file No. 01514, <https://ich.unesco.org/en/RL/music-and-dance-of-dominican-bachata-01514> (27 settembre 2023).

2021 *World Heritage Centre, Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention*, WHC.21/01, <https://whc.unesco.org/en/guidelines> (27 settembre 2023).

2021b *Intangible Cultural Heritage, Decision of the Intergovernmental Committee: 16.COM. 14*, <https://ich.unesco.org/en/decisions/16.COM/14> (27 settembre 2023).

VAN DAMME, M. – JACOBS, D.

2022 *UNESCO's intangible cultural heritage and its polarising nature: A case study on Aalst Carnival*, <https://www.ijih.org/volumes/article/1047> (27 settembre 2023).